

Note informative alla compilazione della dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte va rilasciata obbligatoriamente al committente al termine dei lavori. Non è obbligatoria solo per gli interventi di ordinaria manutenzione. Può essere rilasciata solo dalle imprese e non dai professionisti.

Deve essere resa sulla base di modelli predisposti con Decreto del Ministero dell'industria del Commercio e dell'Artigianato sentiti l'UNI e il CE1 **e non può essere presentata in fotocopia** (*circ. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 3439/C del 27.3.1998*).

Trattandosi di un modello conforme, può essere stampato anche su carta intestata, con diversa forma grafica, ma non può essere assolutamente variato nei contenuti. Non si possono quindi togliere parti, né tanto meno aggiungere altre frasi.

Nei caso l'intervento sia effettuato per il **medesimo committente** e riguardi **categorie impiantistiche diverse** che tuttavia rientrino nelle **competenze professionali di una unica azienda** quali, a titolo di esempio, impianti idrosanitari e/o impianti di distribuzione ed utilizzazione di segnali o elettricità via cavo **potrà essere rilasciata una unica dichiarazione di conformità** alla quale tuttavia dovranno essere univocamente associati gli allegati tecnici previsti per le singole categorie dei lavori.

La dichiarazione di conformità deve essere compilata in 4 copie:

- **una per il committente;**
- **una per l'impresa** installatrice;
- **una per il Comune** dove è installato l'impianto (il deposito presso gli uffici comunali è a cura dell'installatore nei casi in cui per l'unità immobiliare, ove sia stato realizzato o modificato l'impianto, non sia necessario richiedere l'autorizzazione all'abitabilità, in caso contrario tale deposito è a cura del proprietario);
- **una per la CPA o la CCIAA** della provincia in cui ha sede l'installatore a cura dello stesso *(solo dichiarazione, senza gli allegati)*.

1 I dati e quindi la firma possono essere, oltre quelli del titolare dell'impresa e del Responsabile Tecnico anche di altri soggetti comunque dotati, per settori di attività o per particolari atti, di un potere originario o derivato di rappresentanza legale dell'impresa. La dichiarazione di conformità non può quindi essere firmata da un tecnico professionista, o da un preposto dell'impresa.

N.B. Per quanto riguarda prerogative ed incombenze del responsabile Tecnico fare riferimento alle Circc. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n°3239/C del 22.3.1991, 3342/C del 22.6.1994 e 3439/C del 27.3.1998)

2 Poiché la descrizione dettagliata dell'impianto dovrà essere illustrata nella relazione tecnica di accompagnamento della dichiarazione di conformità, **in questa posizione sarà sufficiente inserire solamente il titolo dell'intervento.** (es.: installazione di impianto elettrico in un appartamento)

3 Come esempio, con "altro" si può intendere la messa in opera, anche in sostituzione, di un apparecchio installato in modo fisso, oppure: adeguamento dell'impianto preesistente...

4 Occorre inserire i dati del committente e quelli del proprietario (che non sempre coincidono).

Può accadere anche che il committente sia un altro installatore. Un idraulico che deve consegnare funzionante una centrale termica si deve avvalere, per l'impianto elettrico della centrale, per l'illuminazione e per la distribuzione principale della forza motrice, di un elettricista dotato di certificato di riconoscimento dei requisiti. *Costui deve considerare come committente l'idraulico e ad esso dovrà consegnare la sua dichiarazione di conformità riferita agli impianti elettrici. A sua volta l'idraulico dovrà stilare la propria dichiarazione di conformità. Al committente principale dovranno essere consegnate tutte due le dichiarazioni di conformità.*

Nel caso in cui su un impianto intervengano più installatori ognuno dovrà dichiarare la conformità per il proprio impianto, o per la parte di propria competenza.

5 Per edifici adibiti ad uso civile si intendono le unità immobiliari o le parti di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.

Si ricorda che per quanto concerne l'ambito di applicazione della legge n. 46/90 occorre far riferimento non solo ai tipi di impianti, ma anche agli immobili, e precisamente agli "edifici adibiti ad uso civile" ove sono installati. Solo l'attività relativa agli impianti elettrici è sempre e in ogni caso soggetta alle disposizioni dettate dalla legge in esame, qualsiasi sia il tipo di immobile. Gli altri sei tipi di impianti sono soggetti alle disposizioni della legge n. 46/90 e del relativo regolamento soltanto se relativi agli usi sopra definiti.

Pertanto, ai fini della legge n. 46/90, va preso a riferimento non l'edificio civile nella sua globalità, bensì la singola unità immobiliare. Ad esempio, nel caso di edificio costituito da diverse unità immobiliari delle quali alcune sono adibite "ad uso civile" (abitazione, studi professionali) ed altre "ad uso non civile" (negozi, banche, acc.), l'applicazione della legge in esame sarà la seguente:

- a) per quanto riguarda le abitazioni, tutti gli impianti sono soggetti alla 46/90;
- b) per quanto riguarda, invece, i negozi, le banche, ecc., sono soggetti alla legge solo gli impianti elettrici. La 46/90 si applica ai servizi comuni condominiali dell'edificio anche se le singole unità immobiliari sono destinate ad un uso diverso.

6 E' obbligatorio barrare le caselle interessate.

7 L'installatore non solo è tenuto al rispetto del progetto, ma anche a far rispettare questo obbligo. Ne consegue che in mancanza di progetto, ove obbligatorio, l'installatore non può operare.

N.B. Si ricorda che per gli impianti di riscaldamento la redazione di un progetto è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla potenza e dal tipo di generatore di calore installato, ai sensi della legge 10/91; di qui l'opportunità per l'installatore di acquisire e fare riferimento al medesimo.

Per l'elenco degli impianti per i quali l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto, occorre far riferimento all'art. 4 del Regolamento d'attuazione della Legge 46/90. Indicare i riferimenti al progetto dell'impianto: il nome del progettista, la data ed il numero.

N.B. La Legge 46/90 prevede che l'impresa debba dichiarare la realizzazione a regola d'arte dell'impianto. Ciò significa che l'impresa non è esentata da responsabilità per aver eseguito un lavoro sulla base di un progetto palesemente sbagliato (ad esempio un impianto elettrico privo di messa a terra, una caldaia installata in un locale privo di aerazione, ecc.).

8 **Citare la o le norme tecniche e di legge**, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche (es.: CEI 64/8, UNI-CIG 7129 ...)

E' indispensabile che l'installatore per impianti senza obbligo di progetto, citi, sotto sua responsabilità, le norme a cui ha fatto riferimento per la realizzazione dell'impianto. Quando vi è l'obbligo di progetto dovrà essere il progettista a dover rendere disponibile all'installatore l'elenco delle norme di progettazione. Questo al fine di far svolgere all'installatore il compito che gli compete di "lettore" del progetto, per quella assunzione di responsabilità, sia pur circoscritta, che gli compete.

9 In merito all'interpretazione da dare alla locuzione controllo della funzionalità dell'impianto, **il termine "funzionalità"** non può essere limitato agli aspetti di sicurezza ma **deve ricomprendere ogni vicenda connessa con la capacità tecnica degli impianti di produrre i risultati tipici da essi attesi**. Funzionalità pertanto ha il significato di idoneità di una cosa a conseguire i risultati per i quali è posta in essere, essendo sancito che le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti "a regola d'arte" ove la regola d'arte corrisponde esattamente alla funzionalità.

10 La legge indica chiaramente quali sono gli allegati che obbligatoriamente devono far parte integrante della dichiarazione di conformità e che cosa devono contenere. E' indispensabile che gli allegati facciano preciso riferimento all'impianto di cui all'oggetto e siano tutti firmati dal dichiarante.

11 E' il progetto in cui si riconosce fedelmente l'impianto realizzato. Deve essere conforme al progetto iniziale depositato se non vi sono state modificazioni;

Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, alla fine dei lavori deve essere allegato il relativo aggiornamento. Nel caso in cui, invece, il progetto non sia stato variato e corrisponda quindi a quello già depositato contestualmente al progetto edilizio, sarà sufficiente che l'impiantista dichiari che il progetto non è variato e che è già stato depositato in Comune.

Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

Nel caso in cui il progetto, anche se non obbligatorio, sia stato redatto, è opportuno allegarlo.

Tale documento non deve obbligatoriamente essere allegato alla copia destinata all C.C.I.A.A.

12 La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.

Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili, facendo riferimento alla potenza sulla base della quale l'impianto è stato proporzionato; ad esempio per gli impianti a gas dovranno essere indicati:

- 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi;
- 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali (posizionamento della griglia di ventilazione e sua dimensione, tiraggio forzato a parete, ecc.);
- 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione (tipo e misura della canna fumaria, scarico forzato a parete, ecc.);
- 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.

Nella relazione deve essere evidenziata l'idoneità all'ambiente dei materiali utilizzati, dovrà quindi essere espressamente indicata la **compatibilità con gli impianti preesistenti**.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.

L'elenco del materiale non ha nulla a che vedere con le bolle d'accompagnamento.

Ove l'installatore utilizzi materiale privo di marchi e di certificati attendibili la dichiarazione di conformità lo rende responsabile della costruzione a norma.

Si ricorda inoltre, che ai sensi della legislazione vigente, anche nel caso in cui l'installatore utilizzi materiali forniti dalla committenza, se ne assume la responsabilità.

N.B.: E' estremamente opportuno che l'installatore si faccia rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme della canna fumaria da chi ha costruito la canna stessa, fermo restando l'obbligo di verificare comunque l'evacuazione dei fumi come previsto dalla UNI-CIG 7129. Mancando tale dichiarazione è l'installatore che si assume totalmente la responsabilità della corrispondenza alle norme della canna fumaria.

Tale documento non deve obbligatoriamente essere allegato alla copia destinata all C.C.I.A.

13 Per schema dell'impianto realizzato si intende una **adeguata descrizione dell'opera come eseguita** (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.

Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

Lo schema dell'impianto, inteso come un rilievo preciso di quanto realizzato, è una tutela del consumatore, ma lo è anche dell'installatore. Una documentazione adeguata rende possibile l'identificazione delle modifiche impiantistiche effettuate successivamente e di cui, ove non riesca a dimostrarne l'estraneità, l'installatore si trova ad assumere la responsabilità.

Tutela inoltre l'installatore che interviene successivamente per ampliamenti, trasformazioni, ecc. in quanto può operare basandosi su una documentazione efficace.

Parti indispensabili dello schema sono: il titolo, il riferimento all'impianto (*es.: Schema dell'impianto elettrico dell'alloggio posto in via Cavalcanti n° 31, piano 7°, interno 17*) e la firma del dichiarante.

14 I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le dette parti.

15 La copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, rilasciato dalla C.P. per l'Artigianato o dalla C. di C. può essere sostituita anche da una visura dell'Albo Artigiani o del Registro delle Ditte. Dato che questi documenti hanno una validità massima di tre mesi, essi potranno essere accettati solo se rilasciati non oltre tre mesi prima della data di compilazione della dichiarazione di conformità o della presentazione in Comune. Si potranno comunque accettare anche certificati con data di rilascio superiore ai tre mesi, sui quali però venga riportata la seguente dichiarazione firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa "Consapevole delle conseguenze penali derivanti da mendaci dichiarazioni, dichiaro che la situazione indicata sul presente certificato, a tutt'oggi non è variata".

Nel caso di presentazione contestuale di più dichiarazioni di conformità, relative ad interventi effettuati dalla stessa ditta nella medesima unità immobiliare, le dichiarazioni di cui sopra, previa notazione in allegato, potranno essere associate ad un'unica copia del certificato di cui sopra.

16 Esempio: Eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, certificati di verifiche eseguite da Enti Pubblici (AUSL, ISPESL ...) o collaudi eseguiti da professionisti, ecc.

L'installatore è opportuno informi il committente, meglio se in forma scritta come allegato alla dichiarazione di conformità, delle attenzioni che dovranno essere tenute verso quei componenti che, per vari motivi, subiscono un deterioramento precoce rispetto alla vita dell'impianto stesso, o che per norme tecniche di Legge, devono essere regolarmente sostituiti (es.: tubo flessibile di adduzione del gas).

17 Nel caso in cui il titolare o legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali, la copia destinata alla Camera di Commercio deve essere firmata anche dal responsabile tecnico, per le altre copie, invece, è facoltativo.

18 Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 (Legge 46/1990, art. 9). Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. I ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 (Legge 46/1990, art. 10).

Il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità (omissis) (Legge 46/1990, art. 11).

Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. (D.P.R. 392 deI 18/4/94, art. 3.4).

19 E' possibile contrassegnare la Dichiarazione di Conformità con una propria numerazione progressiva; si suggerisce, inoltre, di indicare il riferimento alla pratica edilizia (numero di protocollo e anno).